

Accordo quadro relativo alle misure da adottare nelle zone di confine tra superfici coltivate secondo il metodo biologico, in particolare colture foraggere, arative e di piccoli frutti e superfici frutticole in regime di coltura integrata.

- L'assessore all'agricoltura, sig. Arnold Schuler, con sede a Bolzano in via Brennero 6
- VI.P – coop. Soc. agricola, con sede a Laces, via centrale 1/C, rappresentato dal presidente Thomas Oberhofer
- Bioland Südtirol, con sede a Terlano, via Niederthor 1, rappresentato dal presidente Toni Riegler
- Unione coltivatori alternativi, con sede a Prato allo Stelvio, via Pineta 66, rappresentato dal presidente Daniel Primisser
- Associazione per l'agricoltura biodinamica, sezione Alto Adige, con sede a Postal, via stazione 7, rappresentato dal presidente Andreas Dichristin
- Centro di consulenza per la fruttivicoltura dell'Alto Adige, con sede a Lana via Andreas Hofer 9/1, rappresentato dal presidente Manuel Santer
- Centro di sperimentazione Laimburg, con sede a Ora, Laimburg 6, rappresentato dal direttore Michael Oberhuber

1. Premesse

1.1 Nelle zone di confine tra i terreni destinati alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico e superfici destinate a produzione frutticola integrata sussiste il rischio, associato all'attuazione delle necessarie misure per la protezione delle piante, di deriva che può comportare la contaminazione di piante, parti di piante o frutti tramite i principi attivi di fitofarmaci che non sono consentiti nell'ambito dell'agricoltura biologica.

1.2 Negli anni 2016 e 2017 sono stati condotti dal centro di sperimentazione Laimburg degli esperimenti in campo per determinare la possibile entità e portata della contaminazione da deriva sulle colture foraggere. Il presente accordo si basa sui risultati di tali esperimenti, col fine di essere in linea con le disposizioni dell'agricoltura biologica.

1.3 Il presente accordo vale per tutti i membri di ognuna delle parti sottoscrittenti.

2. Obiettivi

2.1 Le disposizioni descritte in seguito devono garantire che venga evitato il fenomeno della deriva, perché possano essere riconosciute come misure di gestione del rischio sufficienti da impedire una contaminazione di piante, parti di piante o frutti sulle superfici coltivate secondo il metodo biologico da parte di fitofarmaci non consentiti.

2.2 Attraverso misure mirate deve essere evitata la deriva diretta sulle superfici di confine destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico.

2.3 Deve essere raggiunto un vicinato senza conflitti tra produttori biologici e produttori che aderiscono al sistema di produzione integrata confinanti

2.4 In casi di conflitto un organo di conciliazione contribuirà alla mediazione tra le parti in conflitto

2.5 In caso di accertata inosservanza delle misure per la riduzione della deriva, è prevista l'eventuale applicazione di sanzioni che dovranno essere stabilite caso per caso dall'organo di conciliazione o dal tribunale arbitrale.

3. Durata e miglioramenti

3.1 Questo accordo ha la durata di un anno agrario e la sua validità termina senza preavviso il 10.11.2018.

3.2 L'attuazione delle disposizioni e la relativa comunicazione ad ogni parte viene eseguita dopo la firma di tale accordo. È prevista una valutazione periodica delle esperienze acquisite il cui risultato sarà di supporto per un eventuale adeguamento o una rielaborazione dell'accordo.

3.3 In caso di emendamenti di legge che comportino modifiche contenutistiche relative alla tematica trattata, le parti sottoscrittrici si dichiarano disposte ad elaborare a tal fine una soluzione comune.

3.4 Il centro di sperimentazione Laimburg esegue nel 2018 un programma di monitoraggio, per valutare l'efficacia delle disposizioni concordate, anche nell'ottica di un possibile sviluppo futuro di tale accordo. Ai fini del monitoraggio vengono utilizzate tutte le colture destinate a prato selezionate nell'anno 2017. Vengono selezionati 10 prati a due tagli, sui quali vengono effettuate le analisi previste dal progetto di ricerca. Inoltre vengono effettuate analisi su almeno il 50% delle superfici ad arativo.

4. Applicazione

4.1 I membri delle parti sottoscrittrici, per i quali vale la situazione descritta al punto 1.1, si impegnano a compilare congiuntamente e firmare l'accordo personale per le misure di gestione del rischio da applicare (vedi allegato 1)

4.2 Gli operatori agricoli che aderiscono al sistema di produzione integrata con superfici destinate a frutticoltura confinanti con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico, devono porre attenzione al fatto che l'applicazione di fitofarmaci viene eseguita con diversa taratura a seconda delle colture da trattare attraverso opportune impostazioni dell'atomizzatore (volume di distribuzione, della direzione e pressione di esercizio).

4.3 Sulle superfici destinate a produzione frutticola integrata che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico viene evitata l'applicazione dei principi attivi clorpirifos-etile, clorpirifos-metile e fluazinam.

4.4 Trattamenti con fitofarmaci sulle superfici destinate a produzione frutticola integrata che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico, vengono eseguiti solo in condizioni ventose adeguate alla buona pratica agricola (<2 m/sec), che non portano a nessuna deriva accertabile sui confini delle proprietà.

4.5 La distribuzione di tutti i fitofarmaci sulle superfici destinate a produzione frutticola integrata che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico entro una distanza di 5 metri dal confine della proprietà deve avvenire solo in direzione della parte interna della proprietà, vale a dire nella direzione della propria proprietà. Sulle superfici destinate a

produzione frutticola integrata che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico, le prime 2 file di piante fino al terzo anno di età e la prima fila dal quarto anno di età devono essere trattate esclusivamente verso l'interno del campo.

- 4.6** Per i trattamenti con fitofarmaci sulle superfici destinate a produzione frutticola integrata che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico deve essere utilizzato un atomizzatore dotato di paratia e su tutti i supporti destinati al collocamento degli ugelli devono essere utilizzati ugelli a ventaglio antideriva.
- 4.7** Nel caso in cui l'inizio delle file degli impianti frutticoli assoggettati al metodo di produzione integrata confinino con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico, nell'eseguire il trattamento con fitofarmaci gli ugelli dell'atomizzatore devono essere spenti almeno 3 o 5 alberi prima di raggiungere la fine della fila di piante e la paratia deve essere chiusa quando si gira alla fila successiva. Le prime piante delle file possono essere trattate esclusivamente nella direzione dell'interno del terreno.
- 4.8** Quando frutteti assoggettati al metodo di produzione integrata che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico vengono rinnovati o installati ex novo, vale il principio che tra la prima fila di piante ed il confine del terreno deve essere mantenuta una distanza tale che permetta la transitabilità di un atomizzatore tra la fila di piante ed il confine del terreno.
- 4.9** Lungo il confine del terreno che corre tra le superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico e le superfici frutticole destinate a produzione frutticola integrata deve essere eretta dall'operatore agricolo che applica principi della difesa integrata, nel caso di nuovi impianti, una siepe come barriera contro la deriva. Nella forma adulta l'altezza della siepe dovrebbe corrispondere a quella della coltura da trattare e raggiungere una densità ottica di almeno il 60%. La distanza da mantenere tra la siepe ed il confine deve essere almeno di 0,5 m. Deve essere garantita la necessaria cura della siepe.
- 4.10** Gli operatori agricoli che utilizzano fitofarmaci su superfici che confinano con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico hanno l'obbligo di frequentare un corso di formazione o un corso pratico sulle misure per evitare la deriva che vengono organizzati dal Centro di consulenza per la fruttivicultura dell'Alto Adige.
- 4.11** L'operatore agricolo che aderisce al sistema di produzione integrata con superfici destinate a frutticoltura confinanti con superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali, piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico viene informato a tempo debito (quindi circa 3 settimane prima) dagli operatori agricoli biologici confinanti sul periodo della raccolta, per dare la possibilità agli operatori agricoli che aderiscono al sistema di produzione integrata con superficie destinata a frutticoltura di passare all'applicazione di prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica o, per questo periodo, di rinunciare completamente all'applicazione di prodotti fitofarmaci e quindi di programmare in maniera ottimale le necessarie misure fitosanitarie.

5. Arbitrato

- 5.1** In caso di inosservanza delle presenti linee guida, nonché nel caso di accertate contaminazioni illecite su superfici destinate alla produzione di foraggi, ortaggi, cereali,

piccoli frutti o erbe aromatiche ottenuta con metodo biologico, la parte interessata può richiedere un arbitrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC-mail ad una delle parti sottoscriventi.

5.2 Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte di una delle parti sottoscriventi, le parti in conflitto vengono invitate dalla parte stessa ad un colloquio congiunto.

6. Camera arbitrale

6.1 Se tramite l'arbitrato non si arrivasse ad una soluzione concordata oppure nel caso di assenza ingiustificata al primo colloquio congiunto, il caso può essere inoltrato dalle parti in conflitto alla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

6.2 Le parti sottoscriventi stabiliscono che l'accertamento tecnico relativo all'eventuale inosservanza di queste linee guida e di dimostrate contaminazioni illecite, deve essere eseguito da un esperto riconosciuto dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ai sensi dell'articolo 19 e seg. del Regolamento arbitrale.

6.3 Il parere dell'esperto iscritto nel registro dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è vincolante.

6.4 Il procedimento deve essere eseguito il più velocemente possibile e sempre nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 21 del Regolamento arbitrale. L'assistenza legale non è richiesta, ma è comunque consentita.

6.5 I costi del procedimento vengono fatturati sulla base del tariffario della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. Eventuali costi aggiuntivi per analisi di laboratorio e similari sono a carico delle parti e devono essere da queste anticipati.

7. Nomina di esperti

7.1 Le parti sottoscriventi il presente accordo possono presentare proposte per le iscrizioni nel registro dei periti, che dovranno essere sottoposte alla valutazione del collegio arbitrale.

7.2 L'iscrizione nel registro dei periti della Camera arbitrale può avvenire solo dopo valutazione del collegio arbitrale. I periti in questione devono poter dimostrare di possedere specifiche qualifiche complementari nel campo della difesa delle piante.

7.3 I periti vengono nominati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

8. Consulenza ai membri e misure di sensibilizzazione

8.1 Le parti sottoscriventi il presente accordo si impegnano a comunicare ai loro membri le linee guida ed i principi stabiliti in questo accordo e a diffonderli in maniera efficace. I membri devono essere informati che i principi concordati trovano concreta applicazione.

L'assessore
Arnold Schuler

Il presidente
Thomas Oberhofer

Il presidente

Il presidente

Toni Riegler

Il presidente
Andreas Dichristin

Il presidente
Manuel Santer

Daniel Primisser

Il presidente
Michael Oberhuber

03.04.2018